



**Regolamento  
di Ammissione dei Tirocinanti  
in qualità di Uditori alle Commissioni di Studio  
dell'ODCEC di Roma**

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 22 luglio 2019*



## Premessa

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (in breve anche ODCEC), al fine di coinvolgere i Tirocinanti nella vita ordinistica con il duplice obiettivo di consentire loro di sviluppare nella fase della pratica professionale le proprie attitudini e capacità e nel contempo acquisire esperienza nei diversi ambiti tipici dell'attività professionale, consente agli stessi di partecipare quali uditori ai lavori delle Commissioni consultive scientifiche (anche dette "Commissioni di studio").

L'accesso e la partecipazione dei Tirocinanti alle Commissioni di studio sono regolati dai seguenti articoli.

1. I Presidenti delle Commissioni consultive comunicano a mezzo email alla Presidenza ([presidenza@odcec.roma.it](mailto:presidenza@odcec.roma.it)) il numero di Tirocinanti iscritti all'ODCEC di Roma da accogliere nella propria Commissione quali uditori con un minimo di 1 (uno) fino ad un massimo di 5 (cinque), comunicando altresì il proprio calendario delle riunioni programmate della commissione stessa.
2. L'ODCEC pubblica sul proprio sito [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it) l'elenco delle Commissioni che possono accogliere gli uditori con il numero di posti disponibili e ne dà diffusione anche attraverso la newsletter istituzionale.
3. Il Tirocinante invia la richiesta di partecipazione via email all'indirizzo [presidenza@odcec.roma.it](mailto:presidenza@odcec.roma.it), indicando le proprie generalità, il numero di iscrizione al Registro dei Tirocinanti, l'indirizzo email, la Commissione prescelta ed allegando il CV. Le mail pervenute saranno inoltrate ai Presidenti delle Commissioni che valideranno le richieste, dandone comunicazione, sempre per email, alla Presidenza dell'ODCEC.
4. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'ammissione del Tirocinante alla Commissione per un periodo non superiore a sei mesi onde assicurare l'alternanza e la partecipazione del maggior numero possibile di richiedenti. Al termine del periodo di sei mesi la partecipazione si intenderà automaticamente terminata. In caso per quella Commissione non vi sia una lista di attesa, il Presidente della Commissione ed il Tirocinante potranno chiedere al Consiglio dell'Ordine di



prorogare il periodo di permanenza. In ogni caso la permanenza del Tirocinante quale uditore cesserà al conseguimento del periodo di tirocinio.

5. Il Tirocinante che intende partecipare alle attività delle Commissioni consultive deve risultare in regola con gli adempimenti ai quali è sottoposto ai fini del tirocinio.
6. Il Tirocinante è tenuto a sottoscrivere ed osservare il regolamento di funzionamento della Commissione. Egli deve osservare un comportamento rispettoso nei confronti dei Colleghi e decoroso verso l'Istituzione.

Il Presidente della Commissione potrà allontanare il Tirocinante che contravviene al rispetto delle norme deontologiche e regolamentari dandone comunicazione per email alla Presidenza dell'ODCEC.

7. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del periodo di partecipazione il Tirocinante uditore potrà trasmettere per email alla Presidenza dell'Odcec ed al Presidente della Commissione ospitante un rapporto sulla propria esperienza.